



Atto costitutivo dell'Associazione di promozione sociale «K_Alma»

Nell'anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di aprile si riuniscono i Signori:

GABRIELLA GUIDO, nata a Roma (RM) il 26 novembre 1965, residente a Roma (RM) in via Angiolo Cabrini n.9, Codice fiscale GDUGRL65S66H501C

HICHAM MARRACH, nato a Arhbalou Aqorar (Marocco) il 17 luglio 1986, residente a Roma (RM) in via Angiolo Cabrini n.9, Codice fiscale MRRHHM86L17Z330G

YASMINE ACCARDO, nata a Potenza (PZ) il 9 settembre 1975, residente a Napoli (NA) in Vicolo Miracoli n.13, Codice fiscale CCRYMN75P49G942A

E convengono quanto segue:

- 1) È costituita tra i presenti ai sensi della legge 383/00 e della legge regionale n.22/1999, l'associazione di promozione sociale denominata "K_Alma".
- 2) L'Associazione ha sede legale in Roma, via Angiolo Cabrini n. 9. L'associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050 ed è regolata dal presente Atto nonché dallo Statuto, contenente le norme di funzionamento della stessa, composto da quattordici articoli, e dalle vigenti norme di legge in materia.
- 3) L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati e dei terzi ed è senza scopo di lucro, pertanto non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 4) L'Associazione si attiene ai seguenti principi: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura e uguaglianza di diritti di tutti gli associati, elettività e gratuità delle cariche.
- 5) Organi dell'Associazione sono: Assemblea dei soci, Consiglio Direttivo, Presidente e Vicepresidente.
- 6) I presenti eleggono Presidente la signora Gabriella Guido, Vicepresidente la signora Yasmine Accardo, consigliere il signor Hicham Marrach.

AM

GA

7) Tutte le spese, imposte e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico dell'Associazione.

Roma, 21 aprile 2016

Firmato:

Sig.ra Gabriella Guido _____

Sig.ra Yasmine Accardo _____

Sig. Hicham Marrach _____


Gabriella Guido
Yasmine Accardo
Hicham Marrach



| |
|--|
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 5 Tuscolano |
| N. <u>2570</u> |
| Serie <u>3</u> |
| Data <u>1. MAG. 2016</u> |
| REGISTRATO CON EURO <i>Deodati</i> |
| IL DIRIGENTE <i>D. Deodati</i> |



Associazione di promozione sociale «K_Alma» Statuto



Art.1 - Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 e della legge regionale n.22/1999, l'associazione di promozione sociale K_Alma con sede legale in Roma (RM), via Angiolo Cabrini n. 9

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria e viene deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci. L'associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo, che nomina il referente responsabile e ne determina i compiti e le responsabilità.

L'associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050, alla scadenza potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art.2 - Scopo

L'associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi ed è senza scopo di lucro, pertanto non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'associazione intende raggiungere i seguenti scopi:

1. Promozione e difesa delle libertà dirette a tutelare la dignità umana, la cui protezione e affermazione è alla base stessa della nascita dello Stato moderno.
2. Promozione e difesa della libertà personale, ovvero l'immunità del corpo e dell'essere umano da costrizioni, limitazioni o privazioni illegittime. Include il divieto di riduzione in schiavitù nell'esercizio del lavoro e di qualsiasi altra forma, il divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti con tutto ciò che esso comporta, il divieto di arresto o detenzioni arbitrarie, il divieto di sfruttamento e violazione del corpo delle donne e dei minori. Include inoltre il diritto ad una vita dignitosa e alla legalità.
3. Promozione dell'eguaglianza tra gli esseri umani, senza distinzione né discriminazioni su base razziale, di genere, di professione religiosa nonché la difesa dei soggetti vulnerabili. Qui si colloca il tema delle migrazioni e dei diritti connessi di coloro che arrivano da altri Paesi, dall'asilo alla protezione, dalla accoglienza alle politiche per la piena espressione dei loro diritti umani, sociali e politici.
4. Promozione e difesa delle libertà politiche, che comprende il diritto di partecipazione alla vita democratica, il diritto alle pari opportunità, il diritto di riunione, il diritto di associazione, diritto alla libertà di opinione e di espressione nel rispetto della diversità e dignità umana e il diritto di movimento.
5. Promozione di un modello di società basato sulla pace, sul rispetto reciproco, sull'eguaglianza anche nell'accesso ai beni e ai servizi pubblici, sulla legalità, sul diritto allo studio, alla salute e al lavoro, il diritto a costruire relazioni positive e solidali tra uomini e donne, il diritto a rinnegare ogni forma di violenza e di autoritarismo, di discriminazione e di esclusione sociale.

Art.3 - Attività

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare attività quali:

- a) sensibilizzazione e advocacy sugli organismi internazionali, verso gli eletti nel Parlamento europeo ed italiano, nei Parlamenti regionali e nelle Amministrazioni Locali affinché promuovano iniziative ed azioni dirette a rafforzare i diritti e le libertà oggetto delle proprie finalità statutarie;
- b) promozione e realizzazione di campagne di informazione e comunicazione pubbliche, petizioni, eventi e pubbliche manifestazioni, attività educative sui temi costituenti le proprie finalità;
- c) promozione e sviluppo di attività formative ed iniziative comuni fra gli associati;
- d) promozione e facilitazione di processi partecipativi, iniziative locali e nazionali volte ad aumentare l'empowerment degli associati e delle altre realtà della società civile così come fare attività di networking con altre reti e associazioni con le stesse finalità sociali;
- e) promozione e realizzazione di materiali, documentazione, ricerche, scambi con altre associazioni italiane ed estere, workshop e convegni, materiali video, usando le diverse tecnologie;
- f) facilitazione e promozione della condivisione di informazioni, competenze, esperienze e buone pratiche in merito ai diritti descritti nell'oggetto dell'associazione, tra gli associati e con organizzazioni non governative nazionali e internazionali, amministrazioni pubbliche, organizzazioni multilaterali e la società civile;
- g) promozione di azioni mirate al sostegno sociale della associazione stessa e di altre associazioni e/o singoli che l'associazione reputerà di individuare, con strumenti legali, informativi, formativi, di sostegno economico tramite azioni pubbliche di raccolta fondi.

L'Associazione può organizzare, promuovere e/o svolgere qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art.2 del presente statuto.

L'associazione può stipulare convenzioni e/o accordi di collaborazione e/o ricevere contributi con organismi, enti, associazioni, operatori pubblici e privati, istituti di formazione e di ricerca, università pubbliche o private al fine di un migliore conseguimento degli scopi sociali. L'associazione può compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria ritenuta strettamente necessaria per il conseguimento dello scopo sociale. L'associazione può assumere partecipazioni in altre associazioni ed enti pubblici e/o privati aventi per oggetto attività connesse allo scopo sociale.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. È ammessa la possibilità di riconoscere ai volontari il rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata.

In caso di necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art.4 - Ammissione dei soci

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali, interessati alle tematiche proposte dall'associazione, intendano collaborare al loro raggiungimento e rispettino lo statuto ed i regolamenti.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "AM".

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized cursive mark.

dell'Associazione. La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione. I soci esclusi possono opporsi al provvedimento di esclusione ricorrendo per iscritto, entro trenta giorni all'assemblea dei soci.

Art.7 - Gli organi sociali

Sono organi dell'associazione: l'assemblea dei soci, il consiglio direttivo, il presidente e il vicepresidente. Le cariche associative sono elettive e per esse vige il principio delle pari opportunità tra donne e uomini. Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art.8 - L'assemblea

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati. L'Assemblea è il massimo organo deliberante. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

1. Deliberare sugli indirizzi generali dell'Associazione;
2. Approvare il bilancio annuale consuntivo;
3. Ratifica le quote sociali annuali stabilite dal Consiglio direttivo;
4. Nominare i componenti del Consiglio direttivo fissandone il numero prima dell'elezione;
5. Eleggere il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione;
6. Deliberare su ogni argomento sottoposto dal Consiglio direttivo;
7. Approvare eventuali regolamenti interni.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione, e sullo scioglimento della stessa.

Partecipano all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non siano sottoposti a misure disciplinari impeditive dell'esercizio del voto. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. La convocazione dell'Assemblea dei soci è fatta mediante comunicazione scritta (raccomandata o raccomandata a mano, telegramma, fax, posta elettronica) almeno quindici giorni (festivi compresi) prima della data della riunione. La convocazione dovrà, inoltre, essere affissa nei locali della sede legale e pubblicata sul sito web dell'associazione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può rappresentare, con delega, un solo socio. L'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera con voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.



Handwritten signature

Handwritten signature

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno, per l'approvazione del rendiconto consuntivo economico e finanziario. Può essere altresì convocata qualora lo richieda il Presidente o un terzo dei soci.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori. Le funzioni di segretario sono svolte da persona nominata dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea sono redatti dal segretario nominato dall'assemblea, e firmati dal Presidente e dal segretario stesso. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione fanno parte di diritto del Consiglio direttivo.

La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio direttivo stesso.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- 1) progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali;
- 2) elaborare il bilancio consuntivo annuale;
- 3) convocare le assemblee previste dallo statuto;
- 4) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
- 5) aggiornare i libri sociali;
- 6) elaborare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- 7) fissare la misura delle quote sociali annuali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
- 8) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
- 9) deliberare in merito all'assunzione di personale dipendente o alla stipula di contratti d'opera con soci e terzi;
- 10) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'Assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

Art. 10 - Il Presidente e il Vicepresidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea fra i propri soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi, convoca e presiede le adunanze del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci, sottoscrive tutti gli atti dell'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Il Presidente può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa delibera del Consiglio direttivo.

Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea fra i propri soci, dura in carica tre anni ed è

rieleggibile. Assiste il Presidente nelle sue funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o impedimento e la sua sottoscrizione fa prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art.11 – Patrimonio e risorse economiche

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite da:

- a) Quote e contributi degli associati;
- b) Eredità, donazioni e legati;
- c) Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

1. Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti in tal senso vincolati o che l'Assemblea dei soci disponga di non destinare all'attivo sociale.

I singoli associati non possono chiedere la divisione dei proventi e delle risorse comuni, neanche in forma indiretta.

Art.12 – Esercizio sociale e rendiconto consuntivo

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea ordinaria dei soci deve approvare il bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno. Dal bilancio annuale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Ciascun socio ha diritto di visionare i bilanci consuntivi approvati dall'Assemblea. Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché fondi e riserve non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.13 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, sentito il parere favorevole del Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo compirà gli atti necessari per la destinazione del saldo di cassa e del patrimonio



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

eventualmente residuo. Il patrimonio finale deve essere devoluto dall'Associazione ad Enti, Istituti o Associazioni con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 - Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigente in materia. Per i primi tre anni i componenti del Consiglio direttivo, il Presidente e il Vicepresidente sono nominati nell'atto costitutivo.

Firmato:

Sig.ra Gabriella Guido _____
Gabriella Guido

Sig.ra Yasmine Accardo _____
Yasmine Accardo

Sig. Hicham Marrach _____
Hicham Marrach

